

DELIBERA N. 108/2021
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXX / RICORSIVA X
(GU14/444732/2021)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 04/11/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, prorogato con delibera n. 683/20/CONS, recante "*Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*";

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX del 23/07/2021 acquisita con protocollo n. 0318104 del 23/07/2021;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 04/11/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione convocata per il giorno 23/07/2021, l'istante ha presentato istanza di definizione in pari data, nei confronti della società Ricorsiva X (di seguito Ricorsiva).

Né nel Formulario UG, né tantomeno nel Formulario GU14, è presente alcuna descrizione dei fatti.

Ciò premesso, l'utente richiede:

- a) la chiusura del contratto in esenzione da costi, a seguito di disdetta;
- b) di non ricevere più bollette.

2. La posizione dell'operatore

Ricorsiva non ha prodotto alcuna memoria nè documentazione difensiva nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/19/CONS a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante, trattabili congiuntamente, non possono essere accolte, non avendo il medesimo, come si dirà nel seguito, assolto l'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c., criterio che assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico e che rappresenta il naturale discrimen che orienta il giudicante.

Preliminarmente, è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte dell'operatore e la mancata allegazione di documentazione difensiva, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato da parte istante.

Sul punto, giova rilevare come, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'operatore, trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del c.p.c., in virtù del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Attraverso la costante applicazione di tale principio (cfr., da ultimo, delibera Agcom 258/20/CIR), questo Comitato (ex multis, delibera n. 115/2020 e determina 3/2017) ha infatti chiarito che "qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'art. 1218 c.c".

Nondimeno, l'onere della prova a carico del gestore non esclude un sia pur minimo onere di allegazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, nella fattispecie in esame, risulta non essere stato assolto, atteso che, a fronte di quanto richiesto, il medesimo istante non produce poi alcuna prova documentale a supporto di ciò.

In merito, si richiama l'orientamento costante di Agcom e di questo Corecom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, e delibera Corecom E-R n. 7/21).

In esito all'istruttoria condotta, stante, come detto, la totale assenza di descrizione dei fatti e, dunque, anche delle ragioni alla base delle richieste avanzate, nonché di alcuna prova fornita in merito, nessun tipo di responsabilità si ritiene possa essere ascritta all'operatore.

L'istante, infatti, oltre al contratto sottoscritto e alle fatture ricevute e contestate, documentazione, peraltro, di per sé non indicativa di alcun disservizio patito dal medesimo, produce agli atti esclusivamente:

- un reclamo avverso le fatture n. 105/LV del 10/01/2020 e n. 693/LV del 15/05/2020, asseritamente inoltrato in data 10/07/2020 a mezzo raccomandata, privo tuttavia di ricevuta di invio;

- una comunicazione di disdetta contrattuale asseritamente inoltrata in data 01/07/2020 a mezzo raccomandata, non accompagnata neppure essa da alcuna prova di effettivo inoltro;

- una pec di disdetta del servizio asseritamente inoltrata in data 10/07/2020, ugualmente non accompagnata da alcuna ricevuta di avvenuta consegna.

Alla luce di quanto riportato, l'effettivo inoltro del reclamo nonché delle due comunicazioni di disdetta (inoltro da ritenersi indispensabile rispetto ad un possibile esito favorevole della vertenza de quo) non può dunque dirsi confermato, pertanto, si ribadisce, le richieste avanzate dall'istante non possono essere qui accolte.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti della società Ricorsiva X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Bologna, 04/11/2021

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi